

STATUTO DELLA SOCIETA' SCIENTIFICA

"SOCIETA' ITALIANA TELEMEDICINA"

(S.I.T.)

26 marzo 2021

Art. 1 - Costituzione

1. È costituita con atto pubblico la "Società Italiana di Telemedicina", in sigla SIT, con sede a con sede a Roma, in Via Teodoro Valfrè n. 11
2. Possono essere costituite sezioni regionali e sedi sociali su tutto il territorio nazionale, mantenendo tuttavia una sede primaria di riferimento.
3. Il presente Statuto sostituisce a tutti gli effetti le precedenti revisioni e modifiche statutarie.
4. La Società si configura come associazione giuridicamente non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.
5. La Società è disciplinata dalle norme contenute nel Codice Civile, in particolare da quanto previsto dagli articoli dal 14 al 36, nonché dall'atto pubblico di costituzione, dal presente Statuto sociale e dalla disciplina prevista per le Società scientifiche mediche.
6. La Società si dota di un Codice Etico al cui rispetto sono tenuti sia i componenti degli organi dirigenziali che i singoli Soci.
7. La Società adotta un Regolamento per definire le regole di funzionamento interne.

Art. 2 - Finalità

1. La Società opera per il perseguimento di finalità scientifiche, di ricerca, culturali e di promozione sociale.

In particolare la Società, si propone di promuovere e attuare tutte le iniziative scientifiche, tecniche e professionali, atte a sviluppare e consolidare conoscenze, competenze e pratiche, utili al progresso del sapere scientifico, alla crescita culturale e professionale dei Medici e degli Operatori sanitari nel campo della Telemedicina, nonché al miglioramento dell'erogazione e della fruizione dei servizi sanitari ai Cittadini, contribuendo così all'innalzamento della loro qualità di vita, attraverso l'attuazione dei seguenti obiettivi e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) l'incremento degli studi, delle sperimentazioni e delle ricerche nel campo della Telemedicina, anche favorendo i contatti tra gli studiosi, gli esperti e i cultori della materia in ambito nazionale e internazionale.

- b) la promozione, la diffusione e lo sviluppo nel Paese la cultura della Telemedicina.
 - c) attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli Associati e dei cultori della Telemedicina.
 - d) la collaborazione, con istituzioni e organizzazioni pubbliche e private.
2. La Società persegue le proprie finalità in ambito nazionale e internazionale.

Art. 3 - Attività

1. La Società, nell'ambito delle finalità per le quali è stata costituita, potrà promuovere sostenere o collaborare alle seguenti iniziative, nei modi e nei limiti di legge:
- a) manifestazioni, convegni e congressi;
 - b) collaborazioni con persone giuridiche, enti e fondazioni in linea con l'oggetto sociale;
 - c) redazione e diffusione di pubblicazioni inerenti lo studio della Telemedicina, anche mediante il sito web, oggetto di costante aggiornamento;
 - d) elaborazione di progetti finalizzati allo sviluppo e alla diffusione della Telemedicina e di tutte le sue potenziali applicazioni;
 - e) attività di aggiornamento professionale e di formazione continua con riguardo agli studi di Telemedicina;
 - f) consulenza al fine della realizzazione, in collaborazione con altre società e organismi scientifici, con imprese e con strutture sanitarie, sia pubbliche sia private, italiane ed estere, di progetti e programmi di ricerca e sperimentazioni e modelli applicativi di tutti i potenziali servizi collegati alla Telemedicina.
3. La Società e i suoi rappresentanti legali hanno carattere di autonomia e di indipendenza. Per il raggiungimento delle proprie finalità statutarie, la Società potrà, nei limiti di legge, collaborare o costituire persone giuridiche a fini essenzialmente culturali ma non potrà svolgere attività imprenditoriale, né partecipare ad esse.
4. Potranno essere svolte attività di Educazione Continua in Medicina (ECM), di formazione permanente e aggiornamento professionale per l'acquisizione delle conoscenze relative all'uso della Telemedicina e delle applicazioni ad essa collegate, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.
5. L'Associazione non ha finalità di tutela sindacale degli associati né svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

Art. 4 – Soci

1. La Società è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità statutarie, ne condividano lo spirito e gli ideali e operino concretamente per la loro realizzazione, in possesso dei seguenti requisiti:

- Onorabilità.
- Competenze professionali.
- Assenza di conflitti di interesse.

2. Possono far parte della Società senza alcuna limitazione di genere, credo politico, religioso e sindacale, gli studiosi italiani o stranieri, gli esperti e i cultori della Telemedicina e delle materie a essa collegate che ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo, per il tramite di due Soci presentatori, allegando un breve curriculum scientifico e professionale. L'accettazione di nuovi Soci compete al Consiglio Direttivo.

3. I Soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) Soci ordinari
- b) Soci aderenti
- c) Soci studenti, specializzandi e dottorandi di qualsiasi facoltà
- d) Soci onorari
- d) Soci corrispondenti
- e) Soci sostenitori

4. Le persone giuridiche, gli enti e le altre istituzioni partecipano per mezzo del proprio legale rappresentante o di persona dallo stesso delegata.

Art. 5 – Criteri di ammissione e di esclusione dei Soci con diritto di voto

Sono Soci con diritto di voto nell'Assemblea Generale, i laureati in Medicina e Chirurgia che, oltre a condividere le finalità statutarie dell'Associazione e a svolgere attività professionale che includa pratiche telemediche, versano le quote associative annuali, se dovute.

1. L'entità, i termini e le modalità di versamento delle quote associative annuali sono determinate dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo.

2. I Soci con diritto di voto nell'Assemblea Generale ordinaria e dell'Assemblea Generale elettiva si dividono in:

- a. Soci ordinari.
- b. Soci onorari.
- c. Soci corrispondenti.
- d. Soci sostenitori

- e. I soci aderenti hanno diritto di voto solo con riguardo alla elezione del Comitato Tecnico Scientifico e dei suoi organi.
3. Nella domanda di ammissione l'aspirante Socio dichiara di accettare, senza alcuna riserva, lo Statuto sociale vigente al momento della richiesta d'iscrizione.
4. L'iscrizione e il rinnovo decorrono dalla data del versamento della quota associativa, se dovuta, mentre l'ammissione decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo il quale, sentiti i due Soci presentatori ed esaminato il curriculum dell'aspirante Socio, delibera l'accettazione ovvero il diniego all'ammissione.
5. Alla delibera di accettazione dell'aspirante Socio, purché questi abbia effettuato il versamento della quota associativa annuale dovuta, fa seguito l'iscrizione nel Registro dei Soci.
6. Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti quei Soci che, pur avendo ricevuto un sollecito, non abbiano provveduto al versamento della quota associativa dell'anno precedente (cessazione per morosità).
7. I Soci cessano di appartenere all'Associazione:
- a. per decesso
 - b. per dimissioni
 - c. per morosità
 - d. per esclusione.
8. Il Consiglio Direttivo con giudizio motivato, di norma, dopo aver sentito il parere del Collegio dei Probiviri, può dichiarare decaduto il Socio che si sia reso inadempiente agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Società. Il Segretario Generale ne darà comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, contemporaneamente al Socio ed al Presidente del Collegio dei Probiviri, affinché tale organo abbia tutte le informazioni necessarie all'esame di un eventuale ricorso da parte del Socio.
9. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del Codice Civile, contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.
10. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive ed inappellabili.
11. Il Collegio dei Probiviri proporrà al Consiglio Direttivo apposito Regolamento disciplinare dell'Associazione da far approvare dall'Assemblea Generale.

Art. 6 – Diritti e doveri dei Soci

1. I legali rappresentanti della Società, i suoi amministratori, i suoi promotori non possono essere stati giudicati colpevoli con sentenza passata in giudicato per attività svolte per la Società, pena la immediata decadenza dalle suddette cariche.

I Soci ordinari e i soci aderenti sono tenuti al versamento della quota associativa. La quota associativa è annuale ed è stabilita dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo.

2. I Soci onorari, i Soci corrispondenti, i Soci studenti, specializzandi e dottorandi sono esentati dal versamento della quota associativa.

3. La quota associativa è a fondo perduto, non è trasferibile, non è restituibile in caso di dimissioni, di decesso o di perdita della qualità di Socio, non è frazionabile e non è soggetta a rivalutazione. Il versamento per il rinnovo annuale della quota associativa, o delle eventuali annualità precedenti, se dovute, deve essere effettuato prima della data stabilita per l'Assemblea generale ordinaria e, in ogni caso, entro il termine perentorio del 30 aprile di ciascun anno sociale. Ogni Socio con diritto di voto, in regola con il versamento del contributo associativo, se dovuto, e non colpito da provvedimento disciplinare, ha diritto a:

- a) partecipare alle Assemblee Generali e a conoscere i programmi con i quali la Società intenda attuare le proprie finalità statutarie;
- b) partecipare alla vita sociale e a usufruire di tutti i servizi forniti dalla Società;
- c) partecipare gratuitamente al Congresso annuale della Sezione di appartenenza e godere della scontistica sull'iscrizione al Congresso Nazionale stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- d) partecipare e coordinare Commissioni, Gruppi di Studio e Tavoli di Lavoro istituiti dalla Società su delibera del Consiglio Direttivo;
- e) partecipare all'Assemblea Elettiva e a votare i candidati alle cariche di Componente del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e di quello dei Probiviri;
- f) partecipare all'Assemblea generale straordinaria
- g) dare le dimissioni in qualsiasi momento.

4. Tutti i Soci in regola con il versamento delle quote associative e non colpiti da provvedimento disciplinare, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, per il rinnovo delle cariche sociali.

5. L'anno sociale coincide con l'anno solare ed è indipendente dalla data d'iscrizione nel Registro dei Soci.

Art. 7 – Patrimonio e mezzi finanziari

1. Il patrimonio della Società è costituito da:
 - a) Quote associative.
 - b) Elargizioni, contributi o donazioni di Enti pubblici, privati e persone fisiche.
 - c) Beni mobili e immobili che a qualsiasi titolo pervengano alla Società o siano da essa acquistati.
 - d) Avanzi di gestione.
 - e) Fondo di riserva.
 - f) Qualunque altra entrata che provenga alla Società al fine di essere impiegata per il raggiungimento degli scopi sociali, con l'esclusione di quei finanziamenti che configurino conflitto d'interesse a norma di legge.
 - g) È espressamente fatto divieto durante la vita della Società di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali ai Soci, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 8 – Bilancio preventivo e bilancio consuntivo

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Segretario Generale predispone entro il 31 gennaio lo schema di bilancio preventivo per l'anno in corso e lo schema di bilancio consuntivo dell'anno precedente.
3. Essi dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo entro il 15 febbraio e definitivamente ratificati dall'Assemblea Generale dei Soci entro il 30 aprile del medesimo anno.
4. I bilanci preventivi, i bilanci consuntivi e gli eventuali incarichi retribuiti dovranno essere puntualmente pubblicati nel sito istituzionale della Associazione.

Art. 9 – Organi Collegiali

1. Gli Organi Collegiali della Società, di durata limitata nel tempo ed eletti democraticamente a scrutinio segreto, sono:
 - a) L'Assemblea Generale
 - b) Il Consiglio Direttivo, con funzioni altresì di Comitato Scientifico
 - c) Il Comitato Esecutivo
 - d) Il Presidente Nazionale
 - e) Il Vicepresidente vicario

- f) Il Vicepresidente
 - g) Il Segretario Generale
 - h) Il Collegio dei Revisori
 - i) Il Collegio dei Probiviri
 - j) Il Comitato Tecnico-Scientifico
 - k) Il Centro Studi Nazionale.
2. Le modalità di funzionamento, attribuzioni e compiti degli Organi Collegiali, in armonia con i principi enunciati in altri articoli del presente Statuto, vengono stabiliti con apposito Regolamento interno predisposto dal Segretario Generale, deliberato dal Consiglio Direttivo e definitivamente approvato dall'Assemblea Generale.
3. Nessuna carica sociale prevede retribuzione.

Art. 10 – L'Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale rappresenta l'universalità dei Soci ed è l'organo deliberante sovrano della Società. Essa è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento delle quote associative, se dovute, e non colpiti da provvedimenti disciplinari. I Soci senza diritto di voto possono partecipare ai lavori dell'Assemblea Generale a solo titolo consultivo o informativo.
2. L'Assemblea Generale è convocata dal Segretario Generale della Società, o, in caso questi fosse impossibilitato, dal Presidente, in seduta ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo della Società. L'Assemblea Generale è convocata, inoltre, ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente Nazionale, dal Consiglio Direttivo o su richiesta motivata sottoscritta da almeno un terzo (1/3) dei Soci con diritto di voto. La convocazione è fatta almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la riunione, a mezzo lettera, fax, messaggio di posta elettronica o mediante pubblicazione sugli organi d'informazione della Società. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione, in prima e in seconda convocazione, e gli argomenti posti all'ordine del giorno.
3. In prima convocazione l'Assemblea Generale è valida se è presente la maggioranza (metà più uno) dei Soci con diritto di voto, in seconda convocazione l'Assemblea Generale è valida qualunque sia il numero dei Soci con diritto di voto presenti, purché superiore di almeno un'unità ai componenti il Consiglio Direttivo.
4. L'Assemblea Generale in prima e in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza (metà più uno) dei Soci con diritto di voto presenti.

5. Delle decisioni assembleari deve essere data pubblicità a tutti i Soci mediante pubblicazione sugli organi d'informazione della Società.

6. L'Assemblea Generale Ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) Nominare per acclamazione i Soci onorari proposti dal Consiglio Direttivo.
- b) Approvare i bilanci preventivi e consuntivi della Società.
- c) Deliberare gli indirizzi d'impiego del patrimonio della Società.
- d) Deliberare sull'utilizzo del patrimonio della Società e sulle eventuali dismissioni.
- e) Approvare l'importo annuale delle quote associative.
- f) Determinare annualmente le linee di sviluppo delle attività della Società.
- g) Approvare la relazione, predisposta dal Consiglio Direttivo, sulle attività societarie svolte nell'anno precedente.
- h) Approvare il programma, predisposto dal Consiglio Direttivo, sulle attività da realizzare nell'anno successivo.
- i) Approvare i verbali delle proprie sedute.
- j) Approvare i Regolamenti interni alla Società, le relazioni periodiche del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri e ogni altro documento o argomento che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre alla sua approvazione

10. L'Assemblea Generale Elettiva ha i seguenti compiti:

- a. eleggere i componenti di nomina elettiva del Consiglio Direttivo
- b. eleggere i componenti del Collegio dei Revisori
- c. eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

11. L'Assemblea Generale Elettiva è costituita da tutti i Soci con diritto di voto in regola con il versamento delle quote associative, se dovute, e non colpiti da provvedimenti disciplinari. Essa è convocata con le stesse modalità dell'Assemblea Generale Ordinaria.

12. L'Assemblea Generale, in seduta straordinaria, è convocata dal Segretario Generale della Società o, in caso di suo impedimento, dal Presidente, secondo le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea Generale Elettiva ed è costituita da tutti i Soci con diritto di voto in regola con il versamento delle quote associative e non colpiti da provvedimenti disciplinari. L'Assemblea Generale Straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto sociale e sull'eventuale scioglimento della Società.

13. In prima convocazione l'Assemblea Generale Straordinaria è valida se sono presenti i tre quarti (3/4) dei Soci con diritto di voto, in seconda convocazione

l'Assemblea Generale Straordinaria è valida se sono presenti la metà più uno dei Soci con diritto di voto; in prima convocazione l'Assemblea Generale straordinaria delibera le modifiche allo Statuto sociale con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei Soci con diritto di voto presenti, mentre, in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della metà più uno dei Soci con diritto di voto presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei Soci con diritto di voto presenti, come previsto dall'articolo 21, ultimo comma, del Codice Civile. L'Assemblea per lo scioglimento è valida se sono presenti la metà più uno dei soci.

L'Assemblea Generale (ordinaria, elettiva, straordinaria) si riunisce sia in presenza fisica che in modalità telematica.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo deputato ad assumere le decisioni tecnico-scientifiche e strategiche dell'Associazione, attuando il programma sociale deliberato dall'Assemblea generale.

Esso svolge altresì le funzioni di Comitato Scientifico, deputato alla verifica e al controllo della qualità delle attività svolte dalla Associazione e della produzione tecnico scientifica.

Tale controllo viene svolto secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da membri eletti dall'Assemblea tra i Soci ordinari. Il numero dei Consiglieri dovrà essere proporzionale al numero degli iscritti alla Società secondo modalità stabilite da apposito Regolamento interno.

3. Ai Consiglieri dell'Associazione si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.

4. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni che decorrono dalla data di insediamento dell'Organo.

5. I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

6. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza (metà più uno) dei componenti l'Organo di amministrazione della Società comportano, in ogni caso, la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

7. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Generale in qualsiasi momento con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei Soci con diritto di voto

8. Ai Consiglieri non spetta alcuna retribuzione; essi svolgono la propria attività a titolo gratuito, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento dell'incarico e debitamente documentate.

Art. 12 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Competenze del Consiglio Direttivo:

- a) Eleggere i tre componenti di nomina elettiva del Comitato Esecutivo, ovvero il Presidente e i due Vicepresidenti, di cui uno con funzioni di Vicario.
- b) Revocare il Segretario Generale, qualora ne ricorrano gli estremi.
- c) Approvare la proposta di dotazione organica predisposta dal Segretario Generale.
- d) Approvare la proposta di struttura organizzativa predisposta dal Segretario Generale.
- e) Predisporre tutti gli atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale.
- f) Sottoporre all'Assemblea Generale gli indirizzi e le proposte afferenti alla gestione della Società.
- g) Esaminare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo della Società.
- h) Approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo.
- i) Elaborare il programma annuale delle attività da realizzare.
- j) Predisporre la determinazione delle quote associative annuali da versare da parte delle diverse categorie di Soci: aderenti, ordinari, sostenitori.
- k) Nominare i Soci corrispondenti.
- l) Nominare i Soci sostenitori.
- m) Proporre all'Assemblea Generale la nomina dei Soci onorari.
- n) Vagliare le richieste d'iscrizione alla Società da parte degli aspiranti Soci ordinari e aderenti.
- o) Approvare la sottoscrizione di accordi, convenzioni e ogni altra obbligazione che comporti esposizione o impegno economico-patrimoniale della Società.
- p) Deliberare su ogni materia d'interesse della Società.
- q) Approvare l'elezione del Comitato di Consulenza.
- r) Nominare, su proposta congiunta del Presidente Nazionale e del Segretario Generale, il Presidente del Centro Studi Nazionale.
- s) effettuare la verifica ed il controllo della qualità delle attività svolte dalla Associazione e della produzione tecnico scientifica. Tale controllo viene svolto

secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Art. 13 – Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno per l'esame del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo della Società; si riunisce inoltre ogni qualvolta lo richieda l'iniziativa del Presidente Nazionale, del Segretario Generale o, tramite richiesta scritta e motivata, di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri. La richiesta dei Consiglieri deve essere indirizzata al Segretario Generale che provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando sia presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. In caso di urgenza, su richiesta di almeno due terzi (2/3) dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 14– Deliberazioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza (metà più uno) degli intervenuti.

Art. 15– Il Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è l'organo organizzativo ed esecutivo della Società a esso sono attribuiti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al fine della esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo.
2. Del Comitato Esecutivo fanno parte il Presidente, i due Vice Presidenti e il Segretario Generale.
3. Il Comitato Esecutivo ha la facoltà di decidere delibere urgenti che dovranno essere sottoposte alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

Art. 16 – Il Presidente Nazionale

1. Il Presidente Nazionale e i due Vicepresidenti sono nominati dal Consiglio Direttivo nella seduta d'insediamento, tra i componenti il Consiglio medesimo.
2. La seduta d'insediamento è presieduta dal componente più anziano di età.

3. Il Presidente Nazionale è contemporaneamente Presidente del Consiglio Direttivo e Presidente dell'Assemblea Generale.
4. Il Presidente Nazionale dura in carica tre anni e può essere rieletto.
5. Il Presidente Nazionale presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale, sottoscrive, congiuntamente con il Segretario Generale, gli atti di amministrazione e, in maniera anche disgiunta, la corrispondenza della Società.

Art. 17 – Compiti del Presidente Nazionale

1. Il Presidente Nazionale è il garante dello Statuto sociale e ha la rappresentanza morale, scientifica, tecnica e culturale della Società.
2. Sono compiti del Presidente Nazionale:
 - a) Presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo.
 - b) Presiedere l'Assemblea Generale dei Soci.
 - c) Sviluppare, congiuntamente al Comitato Esecutivo, ogni attività finalizzata al conseguimento delle finalità statutarie della Società.
 - d) Sottoscrivere, congiuntamente al Segretario Generale, gli atti e la corrispondenza da cui possano derivare impegni economici e obbligazioni patrimoniali per la Società.
 - e) Sottoscrivere la corrispondenza non attribuita dal Consiglio Direttivo alla competenza del Segretario Generale.
 - f) Esercitare la necessaria sorveglianza sull'andamento morale, scientifico, tecnico e culturale della Società.
3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente Nazionale, ne assume le veci il Vicepresidente Nazionale Vicario e, in caso di ulteriore impedimento, l'altro Vicepresidente Nazionale.

Art. 18 – Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato, dal Consiglio Direttivo su indicazione favorevole dei due terzi (2/3) dei suoi componenti elettivi e ne è componente di diritto.
2. Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della Società, di fronte a terzi e in giudizio.
3. Sono compiti del Segretario Generale:
 - a) Determinare, insieme al Comitato Esecutivo, l'ordine del giorno dell'Assemblea Generale dei Soci.

- b) Convocare l'Assemblea Generale dei Soci.
- c) Redigere il verbale delle riunioni dell'Assemblea Generale dei Soci e sottoscriverle unitamente al Presidente Nazionale.
- d) Determinare, insieme al Comitato Esecutivo, l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo.
- e) Convocare le adunanze del Consiglio Direttivo.
- f) Redigere il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo e sottoscriverle unitamente al Presidente Nazionale della Società.
- g) Curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- h) Sottoscrivere, congiuntamente al Presidente Nazionale, gli atti e la corrispondenza da cui possano derivare impegni economici ed obbligazioni patrimoniali per la Società.
- i) Sottoscrivere i contratti della Società relativamente alle utenze e ai servizi ritenuti essenziali per il suo funzionamento.
- j) Assumere, nei casi d'urgenza e ove non fosse possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo o del Comitato Esecutivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento della Società. Tali provvedimenti dovranno essere sottoposti alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.
- l) Sovrintendere all'andamento gestionale ed economico della Società e a curarne l'organizzazione e l'amministrazione.
- m) Adottare gli atti di gestione conseguenti alle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo.
- n) Avere la responsabilità del funzionamento della Sede Sociale principale e degli uffici della Società.
- o) Garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e adempiere a ogni prescrizione e norma di Legge in materia.
- p) Sentito il Consiglio Direttivo, selezionare, formare e gestire il personale dipendente della Società, compresi eventuali collaboratori e consulenti esterni.
- q) Mantenere e conservare i beni mobili e immobili della Società, facendone periodica relazione al Presidente e al Direttivo.
- r) Predisporre i regolamenti interni della Società da proporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione e la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea Generale.

- s) Gestire i rapporti con l'istituto di credito presso il quale sono depositati i crediti della Società.
 - t) Verificare la congruità degli impegni di spesa assunti dal Consiglio Direttivo con le disponibilità di cassa della Società.
 - u) Predisporre annualmente, potendosi avvalere anche della consulenza di un Professionista esterno alla Società, una relazione sull'andamento economico della Società compilando lo schema di bilancio consuntivo della medesima.
 - v) Redigere, potendosi avvalere anche della consulenza di un Professionista esterno alla Società, il bilancio preventivo della Società.
 - w) Coadiuvare il Collegio dei Revisori nelle operazioni di controllo attribuite alla competenza dei Revisori.
 - x) Partecipare ai lavori del Collegio dei Probiviri.
 - y) Adempiere a ogni obbligo previsto dal Regolamento Europeo sulla Privacy (Regolamento UE 2016/679).
4. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte per il tempo necessario da altro socio in funzione vicaria, scelto dai 2/3 dei componenti il Consiglio Direttivo.
5. Al Segretario Generale possono essere attribuite altre competenze e mansioni stabilite dal Consiglio Direttivo.
6. Il Segretario Generale può essere revocato dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento su proposta motivata dei tre quarti ($\frac{3}{4}$) dei suoi componenti; tra i motivi della revoca assume particolare rilievo il venire meno del rapporto fiduciario da parte dei componenti il Consiglio Direttivo.
7. In caso di revoca i 2/3 dei componenti il Consiglio Direttivo, entro 30 (trenta) giorni dall'emanazione del provvedimento di revoca, dovranno procedere all'indicazione di un nuovo Segretario Generale.

Art. 19 – Il Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea generale elettiva nell'ambito dei soci ordinari ed onorari ed è composto da almeno tre componenti effettivi e un supplente.
2. I Revisori, nella seduta d'insediamento, eleggono tra di loro un Presidente del Collegio; essi durano in carica tre anni.
3. Il Collegio dei Revisori ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità della Società; esso ha inoltre il compito di redigere

l'apposita relazione da allegare ai bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale.

4. Per l'assolvimento del proprio mandato i Revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile e amministrativa della Società e svolgono il loro compito di controllo della Società secondo le norme del Codice Civile.

5. I componenti il Collegio dei Revisori partecipano alle adunanze del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente Nazionale, con parere consultivo e senza diritto di voto.

6. Il Presidente del Collegio dei Revisori stabilisce le modalità di funzionamento dell'Organo di Controllo della Società, redigendo apposito regolamento.

Art. 20 – Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea Generale Elettiva tra i soci onorari ed i soci ordinari della Società ed è composto da almeno tre componenti effettivi e un supplente.

2. I Probiviri, nella seduta d'insediamento, eleggono tra di loro il Presidente del Collegio; essi durano in carica tre anni.

3. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie tra singoli Soci e tra i Soci e gli Organi Collegiali della Società.

4. Al Collegio dei Probiviri spetta decidere sulle controversie relative alle cause di cessazione della qualità di Socio.

5. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono scritte e motivate.

6. Il Collegio dei Probiviri delibera con scrutinio palese, previa audizione in contraddittorio tra le parti; le decisioni del Collegio sono inappellabili.

7. Il Segretario Generale può partecipare ai lavori del Collegio dei Probiviri.

8. I componenti il Collegio dei Probiviri possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente Nazionale, con parere consultivo e senza diritto di voto.

9. Il Presidente del Collegio dei Probiviri stabilisce le modalità di funzionamento dell'Organo di Disciplina della Società, redigendo apposito regolamento.

10. Il Collegio dei Probiviri, nella sua interezza, predispone apposito regolamento disciplinare.

Art. 21 – Dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse

L'Associazione adotta una politica di gestione dei conflitti di interesse in capo ai componenti il Consiglio Direttivo Nazionale e i Consigli Direttivi Regionali, in capo alle persone fisiche o

giuridiche cui essa formalmente conferisca poteri di rappresentanza ovvero incarichi di assistenza o di consulenza in relazione a specifiche operazioni rilevanti nonché in capo alle persone collegate ai medesimi. Si intende quale conflitto di interesse ogni situazione in cui alcuna delle persone indicate al comma precedente sia portatore di un interesse, patrimoniale o non patrimoniale, potenzialmente interferente con quello dell'Associazione ovvero potenzialmente idoneo a pregiudicarne la qualità ed eticità della produzione tecnico-scientifica.

L'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, approva, nell'osservanza del principio di proporzionalità, apposito regolamento, recante: a) individuazione dei soggetti da considerarsi collegati ai componenti i Consigli Direttivi nazionale e regionali e agli altri soggetti di cui al precedente comma primo ai fini della applicazione degli obblighi di dichiarazione dei conflitti di interesse e del procedimento di gestione dei medesimi; b) previsione di specifici obblighi di tempestiva dichiarazione preventiva dei conflitti di interessi da parte dei componenti i Consigli Direttivi nazionale e regionali e delle persone fisiche o giuridiche cui l'Associazione formalmente conferisca poteri di rappresentanza ovvero incarichi di assistenza o di consulenza in relazione a specifiche operazioni rilevanti, in relazione a qualsiasi operazione, anche a titolo gratuito, rispetto alla quale possa configurarsi conflitto di interessi; c) previsione dell'applicazione, a titolo necessario, a ciascuna operazione rispetto alla quale un conflitto di interessi sia stato dichiarato o comunque altrimenti risulti, di apposito procedimento di gestione, contemplante, in particolare, il rendimento, da parte di soggetto terzo indipendente ovvero da parte di apposito organismo interno, stabilmente costituito, la cui composizione e il cui funzionamento ne assicurino la completa indipendenza, di apposito parere in ordine alla convenienza nonché alla correttezza sostanziale e procedurale dell'operazione stessa; d) imposizione a carico dei componenti i Consigli Direttivi nazionale e regionali di specifici obblighi informativi, strumentali alla conduzione del procedimento di gestione dei conflitti di interessi, e previsione di misure idonee rivolte ad imporre consimili obblighi di informazione a carico dei soggetti terzi cui l'Associazione formalmente conferisca poteri di rappresentanza ovvero incarichi di assistenza o di consulenza in relazione a specifiche operazioni rilevanti; e) previsione di specifiche misure da adottarsi nell'attività negoziale, volte a procurare la tempestiva dichiarazione dei conflitti di interesse in capo alle controparti; f) istituzione di apposito registro dei conflitti di interesse e previsione delle modalità di tenuta e aggiornamento dello stesso; g) previsione di idonee misure rivolte a rimuovere, salvi i diritti di terzi, gli effetti delle operazioni che eventualmente risultino poste in essere in conflitto di interessi, in difetto di preventivo esperimento della

procedura di gestione ovvero in contrasto con le risultanze della stessa; h) previsione di sanzioni a carico dei soggetti sottoposti ad obbligo di dichiarazione dei conflitti di interessi per l'inosservanza dello stesso, salvo ed impregiudicato il risarcimento del danno in sede civile; i) individuazione di operazioni o categorie di operazioni che, per la particolare natura o per la ridotta consistenza patrimoniale, possano essere escluse dall'applicazione del procedimento di gestione dei conflitti di interesse. Il regolamento è sottoposto a revisione da parte del Consiglio Direttivo con periodicità almeno biennale e, comunque, ogni volta che evidenze applicative sopravvenute lo richiedono; il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea Generale eventuale proposta di variazione o integrazione.

Art. 22- Il Centro Studi Nazionale

1. È istituito il Centro Studi Nazionale.
2. Il Centro Studi Nazionale è organo autonomo, con carattere di indipendenza, non ha poteri di voto, né alcuna delle prerogative istituzionali o funzionali proprie del Consiglio Direttivo, è presieduto e coordinato da un Presidente, che resta in carica a tempo indeterminato, salvo revoca del Consiglio Direttivo. Il Presidente ed i componenti del Centro Studi, non possono rimanere in carica, oltre il tempo del Consiglio Direttivo che ha nominato il Presidente del Centro Studi Nazionale.

Art. 23 Il Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato di Consulenza della Società è composto da Soci Aderenti nel numero stabilito da apposito Regolamento. Essi sono eletti dall'Assemblea dei Soci Aderenti, che si riunisce contestualmente all'Assemblea Elettiva, come da Regolamento elettorale.

Nel caso in le candidature non raggiungano il numero di 15 candidati, il Consiglio Direttivo, su proposta del Segretario Generale, può nominare i membri mancanti. La nomina dei componenti del Comitato di Consulenza dovrà, in tal caso, essere approvata dall'Assemblea generale dei Soci.

All'atto dell'insediamento, il Comitato di Consulenza nomina un Presidente, due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni di vicario, e un Segretario del Comitato. Il Comitato di Consulenza resta in carica due anni.

In considerazione della natura multidisciplinare delle discipline oggetto di studio da parte della Società di Telemedicina, il Comitato di Consulenza sarà formato da esperti delle discipline che concorrono alle finalità dell'articolo 2 del presente Statuto.

Il Comitato di Consulenza è chiamato a supportare il Presidente Nazionale e il Consiglio Direttivo, con funzioni di consulenza e di supporto informativo, anche in collaborazione con i gruppi, i comitati e i tavoli di lavoro previsti nel presente Statuto. La finalità dell'introduzione, tra gli Organi societari, del Comitato di Consulenza tecnica, è quella di riconoscere un ruolo adeguato alle discipline scientifiche che contribuiscono alle soluzioni telemediche e agli esperti di tali discipline. Il Comitato di Consulenza può presentare al Presidente specifiche proposte di argomenti da inserire all'ordine del giorno nelle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 24 - Commissioni, Gruppi di Studio e Tavoli di Lavoro

La Società può formalizzare apposite Commissioni, organizzare Gruppi di Studio o istituire Tavoli di Lavoro

Art. 25 - Organi Territoriali

1. La Società comprende anche Sezioni Provinciali, Regionali o Interregionali .
2. Le Sezioni territoriali della Società sono costituite dai Soci residenti od operanti nelle rispettive Province, Regioni o, nel caso delle sezioni interregionali, in una delle Regioni limitrofe che compongono la sezione.
3. Le Sezioni Provinciali, Regionali o Interregionali sono rette da un Consiglio Direttivo, la cui composizione varia in base al numero degli iscritti. I Consiglieri delle Sezioni periferiche rimangono in carica per tre anni.
4. È compito delle Sezioni Provinciali, Regionali o Interregionali promuovere, nell'ambito del proprio territorio, la realizzazione degli obiettivi della Società, mediante convegni, corsi di aggiornamento e ogni altra iniziativa ritenuta utile allo sviluppo della Società.
5. Per ogni altro aspetto relativo al funzionamento e alla gestione degli Organi Periferici della Società, si rimanda ad apposito Regolamento interno, predisposto dal Segretario Generale, approvato dal Consiglio Direttivo e definitivamente ratificato dall'Assemblea Generale.

Art. 26 – Presentazione delle proposte di modifica dello Statuto sociale e di scioglimento della Società

1. Le proposte di modifica allo Statuto sociale possono essere presentate all'Assemblea Generale Straordinaria, appositamente indetta, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo (1/3) dei Soci con diritto di voto.

2. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea Generale Straordinaria con le presenze e le maggioranze di cui al comma 13 dell'articolo 10 del presente Statuto.
3. Lo scioglimento e la conseguente liquidazione della Società, possono essere proposti dal Consiglio Direttivo, ovvero da almeno due terzi (2/3) dei Soci con diritto di voto, e sottoposti alla deliberazione dell'Assemblea Generale Straordinaria, appositamente indetta, secondo quanto stabilito al comma 10 dell'articolo 13 del presente Statuto, con le presenze e le maggioranze di cui al comma 10 dell'articolo 13 del presente Statuto.
4. Il patrimonio residuo della Società deve essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
5. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai Soci.

Art. 27 – Norma finale

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto e nell'atto pubblico di costituzione della Società si osservano le norme previste dal Codice Civile, dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, da quanto previsto dalla disciplina che regola le Società Medico-scientifiche, nonché delle altre norme giuridiche suscettibili di applicazione.